



Istruzioni

sulla fissazione dei termini di pagamento della Confederazione per i membri della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB)

del 28 dicembre 2009

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 27 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008¹ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC),

emana le seguenti istruzioni:

Art. 1 Scopo

Le presenti istruzioni prescrivono i termini di verifica e di pagamento che i membri della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), appartenenti alla Confederazione, devono stabilire e osservare.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ Le presenti istruzioni si applicano a tutti gli organi della costruzione e degli immobili ai sensi dell'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, all'Ufficio federale delle strade.

² Esse si applicano alle prestazioni nel contesto di nuove costruzioni, di ampliamenti, di ristrutturazioni, di mantenimento e di manutenzione di edifici e di impianti.

Art. 3 Basi

¹ La norma SIA 118 stabilisce in linea di massima le procedure e i termini di verifica e di pagamento delle fatture.

¹ RS 172.010.21

² I documenti di contratto della KBOB, segnatamente il contratto per prestazioni da mandatario e il contratto di appalto, contengono disposizioni sui termini di verifica e di pagamento nel settore delle costruzioni.

Art. 4 Termini di verifica e di pagamento in generale

¹ I servizi di acquisto devono prescrivere chiaramente i termini di verifica e di pagamento nei loro bandi di fornitura, di costruzioni e di prestazioni edilizie. Al riguardo essi provvedono affinché i termini di verifica e di pagamento siano fissati in maniera tale da non superare generalmente 30 giorni complessivi.

² In generale devono essere concordati per contratto piani di pagamento o acconti mensili comprendenti trattenute corrispondenti per garantire gli interessi dei committenti.

³ Nei contratti con i mandatarî dei committenti delle costruzioni devono essere stabiliti termini massimi di verifica delle fatture da osservare imperativamente.

⁴ Gli imprenditori devono essere tenuti a presentare la loro liquidazione finale al più tardi entro due mesi dal collaudo dell'opera.

Art. 5 Fatturazione e inizio del termine di pagamento

¹ Si raccomanda ai servizi di acquisto di indicare nel contratto l'indirizzo al quale inviare la fattura.

² Il termine di pagamento (compreso il termine di verifica) decorre non appena la fattura allestita nella forma usuale perviene all'indirizzo (servizio) indicato nel contratto.

Art. 6 Singoli termini

¹ *Nel caso di forniture (acquisto):* i servizi di acquisto devono concordare un termine massimo di pagamento di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale.

² *Nel caso di prestazioni di servizi:* per tutte le fatture i servizi di acquisto devono concordare un termine massimo di pagamento di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Nei casi eccezionali di verifiche particolarmente complesse di liquidazioni finali e di liquidazioni in funzione del dispendio è possibile concordare un termine massimo di pagamento di 45 giorni (compreso il termine di verifica). I servizi di acquisto devono annunciare questa circostanza nel bando.

³ *Nel caso di prestazioni edilizie:*

a. con piano di pagamento concordato per contratto:

per i versamenti rateali secondo il piano di pagamento, i servizi di acquisto devono concordare un termine massimo di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Il termine di verifica della direzione dei lavori non deve superare 10 giorni;

- b. con acconti concordati per contratto in funzione dell'avanzamento della costruzione secondo la stima delle prestazioni fornite:

per gli acconti, i servizi di acquisto devono concordare un termine massimo di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Il termine di verifica della direzione dei lavori non deve superare 10 giorni;

- c. con acconti concordati per contratto in funzione delle prestazioni effettivamente fornite nei contratti a prezzo unitario:

per gli acconti, i servizi di acquisto devono concordare un termine massimo di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Il termine di verifica della direzione dei lavori non deve superare 10 giorni. Nei casi eccezionali di verifiche di misurazioni particolarmente complesse è possibile concordare un termine massimo di pagamento di 45 giorni (compreso un termine massimo di verifica di 20 giorni). I servizi di acquisto devono annunciare questa circostanza nel bando;

- d. fatture di lavori a regìa e liquidazioni concernenti variazioni di prezzo:

per le fatture dei lavori a regìa e le liquidazioni concernenti variazioni di prezzo, i servizi di acquisto devono concordare un termine massimo di 30 giorni (compreso il termine di verifica) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Il termine di verifica della direzione dei lavori non deve superare 10 giorni. Nei casi eccezionali di verifiche particolarmente complesse della fattura è possibile concordare un termine massimo di pagamento di 45 giorni (compreso un termine massimo di verifica di 20 giorni). I servizi di acquisto devono annunciare questa circostanza nel bando;

- e. liquidazione finale:

per le liquidazioni finali, i servizi di acquisto devono concordare un termine massimo di 30 giorni (non compreso il termine di verifica della direzione dei lavori di 30 giorni) a contare dal ricevimento della fattura allestita nella forma usuale. Nei casi eccezionali di verifiche particolarmente complesse della fattura è possibile concordare un termine massimo di pagamento di 45 giorni. I servizi di acquisto devono annunciare questa circostanza nel bando.

Art. 7 Esecuzione

¹ La KBOB verifica periodicamente, ma almeno una volta all'anno, l'osservanza delle presenti istruzioni, effettuando controlli per campionatura presso i suoi membri.

² Se constatata che le presenti istruzioni non sono osservate, la KBOB esige dall'interessato un rapporto sui motivi dell'inosservanza.

³ In caso di infrazioni alle presenti istruzioni la KBOB è autorizzata a esigerne l'esecuzione entro determinati termini da parte dell'organo direttivo del membro interessato.

Art. 8 Disposizioni finali e transitorie

¹ Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2010. A contare da questa data tutti i nuovi contratti da concludere devono essere allestiti secondo le presenti istruzioni.

² Le disposizioni delle presenti istruzioni non si applicano ai contratti già conclusi e agli acquisti in fase di bando al momento dell'entrata in vigore.

Dipartimento federale delle finanze



Hans-Rudolf Merz